



CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA

CONSENSO INFORMATO AD INSEMINAZIONE DA DONATORE E PRESA VISIONE DELLA LEGGE SVIZZERA SULLA MEDICINA DELLA PROCREAZIONE

Io sottoscritto..... nato a, il.....
originario di.....nazionalità

io sottoscritta.....nata a..... il.....
originaria di.....nazionalità.....
documento e
documento
residenti a.....
essendo coniugati dal.....
numero tel.

e affetti da sterilità da causa maschile non risolvibile o non risolta con altre procedure, chiediamo di essere sottoposti ad inseminazione da donatore (eterologa).

A tal fine dichiariamo di aver ricevuto dal medico una informazione chiara e completa sull'argomento e una consulenza dettagliata, in particolare sui seguenti punti:

- le diverse cause di sterilità;
- i dettagli della procedura medica, le probabilità di successo e i rischi;
- la tecnica non garantisce la gravidanza; può comportare il rischio di un aumento dell'incidenza di aborti spontanei, gravidanze extrauterine e gravidanze multiple, soprattutto ove si ricorra ad una stimolazione dell'ovulazione, oltre che di complicazioni ostetriche e/o aborto (20%);
- nell'ambito della popolazione umana esiste una certa percentuale di bambini (2-4%) che nascono con difetti fisici e mentali che sfuggono a qualsiasi attuale accertamento medico. Pertanto il medico non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali difetti fisici e mentali di un bambino nato da inseminazione da donatore;
- esistono esami diagnostici in grado di mettere in evidenza la maggior parte delle malformazioni fetali e delle anomalie cromosomiche durante la gravidanza. Tali indagini sono raccomandate in ogni gravidanza, particolarmente dopo i 35 anni;
- i possibili carichi fisici e psicologici;
- ci sono state indicate in modo appropriato anche altre possibilità di organizzare la vita e di esaudire il desiderio di figli come l'adozione, l'affidamento, il volontariato civile, ecc.;
- ci è stato inoltre offerto dal medico la possibilità di un accompagnamento psicologico e di una consulenza genetica prima, durante e dopo il trattamento e ci è stata prospettata la possibilità di far capo ad un'altra consulenza indipendente dal centro;
- gli aspetti giuridici e finanziari;

A tal fine dichiariamo di essere completamente a conoscenza della Legge Federale Svizzera sulla Medicina della Procreazione (LPAM) del 18.12.1988, entrata in vigore il 1° gennaio 2001.

Questa legge ci è stata dettagliatamente spiegata dal medico che ce ne ha anche fornito copia.



CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA

In particolare, relativamente alla procedura di inseminazione da donatore, siamo a conoscenza e ci sono stati ben chiariti dal medico i seguenti punti: sezione 1, principi generali, articoli 3, 6 e 7; sezione 2, obbligo di autorizzazione, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; sezione 4, dono di sperma, articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27; capitolo 4, disposizioni penali, articoli 34, 37, 38 e 44.

Nello specifico siamo ben a conoscenza che:

- il marito che ha dato il proprio consenso all'inseminazione non può impugnare il rapporto di filiazione (art. 23 LPAM);
- immediatamente dopo la nascita del bambino, il medico deve trasmettere all'Ufficio Federale di Stato Civile i dati concernenti il donatore e i genitori (nome, cognome, data di nascita, domicilio, luogo d'origine o nazionalità, ecc.). A tal fine il medico deve compilare un apposito modulo che è parte integrante il consenso informato;
- la coppia si impegna a fornire, immediatamente dopo la nascita del bambino, la data di nascita, il/i nome/i del/dei figlio/i, il luogo di nascita. Se una gravidanza non viene notificata al medico, egli deve trasmettere i dati, sempre che siano disponibili, immediatamente dopo la prevista scadenza del termine di gravidanza;
- nel caso in cui non sia stato informato di una nascita, dopo la prevista scadenza del termine di gravidanza, il medico invia comunque i dati a sua disposizione, a meno che non gli sia stato comunicato che il trattamento non ha avuto successo;
- i dati vengono conservati dall'Ufficio Federale per 80 anni;
- in base all'art. 27 LPAM, solo il figlio che abbia compiuto il 18° anno di età può chiedere all'Ufficio Federale informazioni relative al donatore;
- il donatore non ha alcun diritto a ricevere informazioni sulle coppie sottoposte ad inseminazione e sui relativi figli

Siamo inoltre a conoscenza e concordiamo sui seguenti punti:

- la selezione del donatore è lasciata al giudizio e alla discrezione del medico
- nella scelta del donatore si può prendere in considerazione, per quanto possibile, il gruppo sanguigno;
- donatore è anonimo per la coppia, pertanto ci impegniamo a voler ignorare per sempre l'identità del donatore
- il donatore non dovrà mai essere informato sulla nostra identità
- per ogni inseminazione potrà essere utilizzato un donatore diverso dal precedente. Non potranno invece essere utilizzati donatori diversi nell'ambito della stessa inseminazione.
- potrà essere utilizzato solo liquido seminale congelato e il cui donatore è stato sottoposto con esito favorevole agli esami diagnostici che, allo stato attuale delle conoscenze mediche, consentono di verificare l'assenza di infezioni sessualmente trasmesse (AIDS, Epatiti, Sifilide, ecc.) ed ha eseguito un cariotipo, lo screening per le principali mutazioni genetiche per la fibrosi cistica.

Pertanto, in piena libertà, dopo aver letto e ben compreso la legge e le sopra citate informazioni, AUTORIZZIAMO i medici del centro a praticare una o più inseminazioni artificiali con spermatozoi da donatore allo scopo di ottenere una gravidanza, essendo a conoscenza che così il marito sarà considerato padre naturale del figlio concepito.

Il sottoscritto

La sottoscritta

Certifico che la coppia in mia presenza ha sottoscritto la presente dichiarazione

Luogo data, il medico